

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

AGENZIA DI AMBITO PER I SERVIZI PUBBLICI DI PARMA
A.T.O. n.2

SOMMARIO

TITOLO 1° - COMPITI DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO..	4
Art. 1 - Attribuzioni del Gestore del servizio idrico integrato	4
Art. 2- Oggetto del Regolamento	4
Art. 3 - Scopo del Regolamento.....	5
Art. 4 - Ambito di efficacia del regolamento.....	5
TITOLO 2° - DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 5 - Definizioni	5
Art. 6 - Classificazione delle acque reflue domestiche	6
Art. 7 - Nozione di rete fognaria pubblica e di impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Scarichi in rete fognaria	6
Art. 8 - Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria. Procedimento per il rilascio	6
Art. 9 - Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico	7
Art. 10 - Corretto e razionale uso dell'acqua.....	7
Art. 11 - Separazione degli scarichi	8
Art. 12 - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne	8
Art. 13 - Gestione delle acque meteoriche.....	8
Art. 14 - Obbligo di installazione del contatore.....	9
Art. 15 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali.....	9
Art. 16 - Scarichi tassativamente vietati.....	9
Art. 17 - Dissipatori domestici	10
Art. 18 - Impianti di pretrattamento	10
Art. 19 - Sversamenti accidentali	10
Art. 20 - Accertamenti e controlli.....	10
TITOLO 3° - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	11
<i>Capo I - Scarichi di acque reflue domestiche.....</i>	<i>11</i>
Art. 21 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A.....	11
Art. 22 - Scarichi di acque reflue domestiche.....	12
Art. 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali	12
Art. 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione.	13
Art. 25 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari	13
<i>Capo II - Scarichi di acque reflue industriali.....</i>	<i>13</i>
Art. 26 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali per insediamenti che intendono allacciarsi alla rete fognaria.....	13
Art. 27 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali	13
Art. 28 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali.....	14
Art. 29 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali	14
TITOLO 4° - MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO	15
Art. 30 - Generalità	15
Art. 31 - Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito dalla Società concessionaria	15
Art. 32 - Allacciamenti, estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria realizzati da Comuni o da privati di un reticolo fognario gestito dalla Società concessionaria.....	16
Art. 33 - Manutenzioni straordinarie. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori.....	16

Art. 34 - Strumenti di misura e di controllo sugli scarichi provenienti da insediamenti produttivi	17
Art. 35 - Norme per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane	17
TITOLO 5° - CONFERIMENTO MEDIANTE AUTOBOTTI OD ALTRI MEZZI MOBILI AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE.....	17
Art. 36 - Conferimenti ammessi e forme di recapito	17
Art. 37 - Cautele per il carico ed il trasporto	18
Art. 38 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico	18
Art. 39 - Controlli analitici relativi ai conferimenti.....	18
TITOLO 6° - ACCETTAZIONE NUOVE RETI FOGNARIE ED IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE URBANE.....	19
Art.40 - nuove reti fognarie con immissione autonoma in acque superficiali.....	19
Art. 41 - nuove fognature in allaccio alle esistenti	19
TITOLO 7° - DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	19
Art. 42 - Tariffa	19
Art. 43 - Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione.....	19
Art. 44 . Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche	19
Art. 45 - Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico di acque reflue industriali	20
Art.46 - Scarichi di acque termali	20
TITOLO 7° - SISTEMA SANZIONATORIO	21
Art. 47 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative.....	21
Art. 48 - Sanzioni per i titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura.	21

Titolo 1°- Compiti del Gestore del servizio Idrico Integrato e finalità del Regolamento

Art. 1 - Attribuzioni del Gestore del servizio idrico integrato

1. La "Società concessionaria" o "Gestore", in quanto affidataria, da parte dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (ATO n. 2) della gestione del Servizio Idrico Integrato, :
 - provvede alla gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, acquisto-cessione, sollevamento, trasporto, distribuzione, trattamento, fognatura e depurazione incluso protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici, con progettazione e costruzione degli impianti nonché collaudo ed esercizio; la gestione del servizio idrico integrato avviene in conformità con la Convenzione di esercizio e dei suoi allegati, così come stipulata con l'Agenzia;
 - per la gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente, applica il presente regolamento, con cui ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., "Norme in materia ambientale", dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, dalla legge regionale n. 25/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 286/2005 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1860 del 18.12.2006, nonché dal Disciplinare Tecnico della Convenzione suddetta, individua le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari, fissa i limiti di accettabilità e degli scarichi di acque reflue domestiche (comprese le assimilate ed assimilabili) e industriali immesse nelle reti fognarie ed esercita il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.
2. Il presente regolamento dispone inoltre in merito a quanto altro previsto nei criteri di indirizzo emanati, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003, dalla Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, comprese le modalità di definizione ed applicazione dei corrispettivi dovuti per lo scarico di acque reflue industriali in fognatura.

Art. 2- Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - il procedimento di autorizzazione degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche;
 - il controllo dei complessi produttivi e civili allacciati alle reti fognarie pubbliche, per quanto attiene alla accettabilità degli scarichi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, nonché i controlli sui complessi di cui sopra per gli accertamenti sulla qualità e quantità dei reflui ed in materia tariffaria;
 - la fissazione dei limiti di accettabilità in base alle caratteristiche dell'impianto centralizzato di trattamento delle acque reflue urbane in modo da assicurare il rispetto delle seguenti indicazioni e finalità fissate dalla disciplina regionale:
 - a) Valutare il carico effettivamente sversato nella rete fognaria comprensivo degli apporti delle sostanze pericolose di cui alla direttiva 76/464/CEE e delle relative direttive conseguenti, disaggregato per tipologie significative, sulla base della consistenza degli agglomerati serviti e del catasto degli scarichi di acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario.
 - b) Valutare il livello di coerenza del carico nominale dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane in relazione al carico complessivo veicolato dal sistema fognario sotteso all'impianto medesimo.
 - c) Definire l'eventuale "capacità residua" di trattamento dell'impianto delle acque reflue urbane in rapporto al suo bacino d'utenza ed alle esigenze di collettamento delle acque reflue urbane non ancora soddisfatte. Verificare l'efficienza depurativa in un arco temporale significativo al fine di assicurare, comunque, il rispetto delle norme vigenti al proposito.
 - d) Evitare che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane possa costituire "mezzo di diluizione" di sostanze/composti/fattori inquinanti derivanti dagli scarichi industriali non compatibili con il processo biologico di depurazione.
 - e) Individuare la tipologia di carichi inquinanti degli scarichi delle acque reflue industriali allacciati al reticolo fognario per i quali, in relazione alla loro pericolosità, si rende necessario l'abbattimento presso gli insediamenti / impianti che li producono.
 - f) Definire nell'ambito della capacità residua di trattamento di cui alla precedente lettera c), i criteri specifici per individuare eventuali deroghe ai parametri caratteristici del carico organico biodegradabile e, del carico di azoto e fosforo.
 - g) Garantire che non sia compromesso il riuso delle acque reflue depurate e dei fanghi prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane.
 - le norme tecniche generali di allacciamento e di uso della fognatura;
 - la disciplina dei conferimenti di rifiuti e acque reflue autotrasportati;
 - la gestione amministrativa dell'utenza.

2. Esso si sostituisce ai precedenti regolamenti relativi alla stessa materia che cessano, pertanto, di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
3. Nell'ambito della gerarchia delle fonti del diritto, il presente regolamento si conforma alla legge statale e regionale, ai regolamenti regionali e provinciali in materia di tutela ambientale, sanità ed igiene pubblica.

Art. 3 - Scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi domestici ed industriali che recapitano nelle reti fognarie gestite dalla Società concessionaria nel territorio oggetto del presente regolamento, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali vigenti al fine di:
 - proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
 - garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e le attrezzature connesse non vengano danneggiate;
 - garantire che il funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e il trattamento dei fanghi non venga intralciato;
 - garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane non abbiano conseguenze negative sull'ambiente;
 - garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale;
 - promuovere e favorire il corretto e razionale uso dell'acqua presso gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle reti fognarie - in applicazione delle norme vigenti;
 - raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi terminali delle reti fognarie, nonché, mediante successivi adeguamenti, gli obiettivi fissati, per gli scarichi delle reti fognarie, dal Piano Regionale di Tutela delle Acque e dalla sua articolazione provinciale.

Art. 4 - Ambito di efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento ha validità in tutto il territorio oggetto di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Parma a far tempo dal 1° giugno 2008.
2. Ferme restando le norme di legge statale e regionale in materia di acque, sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.

Titolo 2° - Disposizioni Generali

Art. 5 - Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento si rinvia integralmente alle definizioni di cui agli artt. 74 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., in particolare per le definizioni di "acque reflue domestiche", "acque reflue industriali" e "acque reflue urbane":
2. Relativamente alle definizioni sopra ricordate, si rinvia anche:
 - ai contenuti dei paragrafi 2.1 e 2.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 in merito al concetto di "prevalenza" ed ai termini "servizi" e "metabolismo umano";
 - ai contenuti del paragrafo 4.8 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 riguardante gli scarichi di acque di raffreddamento;
 - ai contenuti del paragrafo 6.1.a della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003 in riferimento agli scarichi di acque reflue derivanti da attività di smaltimento/recupero di rifiuti non inserite funzionalmente nel complesso dell'impianto delle acque reflue urbane.
3. Ai sensi del presente Regolamento, sono ritenute assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue indicate all'art. 101, comma 7 del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i..
4. Agli effetti del presente regolamento per quanto concerne scarichi di sostanze pericolose si riporta all'art. 108 del D.lgs. N.152/2006 e s.m.i. e alla normazione regionale.

Art. 6 - Classificazione delle acque reflue domestiche

Le acque reflue domestiche di cui all'articolo precedente sono distinte in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B, e C e corrispondenti a quelle individuate di seguito.

- Nella classe A sono comprese le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- Nella classe B sono comprese le acque reflue di cui alla lett. e) del precedente art. 5. A tal proposito, e fino a diverse disposizioni regionali, si considera che le caratteristiche qualitative delle acque reflue siano equivalenti a quelle domestiche quando rientrano – prima di ogni trattamento depurativo - nei limiti di accettabilità di cui alla Tabella 1 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003; tali acque reflue sono assimilabili per equivalenza qualitativa.
- Nella classe C sono comprese le acque reflue di cui alle lett. a), b), c), d) e f) del precedente articolo 5, comma 2, assimilabili per legge.

Art. 7 - Nozione di rete fognaria pubblica e di impianto di trattamento delle acque reflue urbane. Scarichi in rete fognaria

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per rete fognaria quanto stabilito all'art. 74, comma 1, lett.dd) del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.
2. Gli scarichi nella rete fognaria avvengono mediante allacciamento diretto o tramite uno o più tratti di qualsivoglia lunghezza di altre canalizzazioni.
3. Per impianto di trattamento delle acque reflue urbane si intende un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, che deve assicurare il rispetto dei valori limite degli scarichi.
4. Per impianto di pretrattamento si intende un complesso di opere civili ed ogni altro sistema finalizzato a ridurre il tenore di materiali suscettibili (solidi, oli, grassi sostanze disciolte) nei liquami di scarico mediante processi di natura fisico-chimica.
5. Gli impianti di trattamento delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
 - di primo livello, nel caso si effettui solo il pretrattamento. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri di smaltimento, con eventuale recupero energetico;
 - di secondo livello, nel caso si effettui la separazione di solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi (a biomassa adesa o sospesa) e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico. Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.

Art. 8 - Autorizzazione degli scarichi in rete fognaria. Procedimento per il rilascio

1. Ogni comune dell'Ambito territoriale Ottimale è, per legge, territorialmente competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura e all'adozione dei provvedimenti connessi.
2. Gli scarichi fognari della classe A sono sempre ammessi, nell'osservanza del presente regolamento. Gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C (come definiti al precedente art. 6) immessi in rete fognaria, devono essere autorizzati ai sensi degli artt.124 e 125 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. s.m.i..
3. Sulla base della disciplina regionale, i titolari delle attività da cui originano gli scarichi devono rivolgere la domanda di autorizzazione, corredata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico e del volume annuo di acqua da scaricare, dagli elaborati grafici e progettuali (planimetrie, relazione tecnica, estratto tavola PRG, ecc.), firmati da tecnico abilitato, al Comune competente. Il Comune, prima di provvedere al rilascio dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, provvede a richiedere i relativi pareri ad ARPA ed alla Società concessionaria del servizio, trasmettendo copia della documentazione tecnica necessaria. La Società concessionaria, in sede di rilascio del parere di conformità al Comune, impone contestualmente le prescrizioni specifiche ed i limiti di accettabilità dello scarico, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., nonché dal presente regolamento.
4. Nel caso di domande relative allo scarico di sostanze pericolose (vedansi artt.108 e 131 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) e, comunque, qualora la domanda riguardi attività individuate dalla Regione e/o da ARPA quali potenzialmente originanti scarichi di sostanze pericolose, il Comune, prima di trasmettere gli atti alla Società concessionaria, provvede ad acquisire il parere di classificazione dello scarico ad ARPA ed a recepirne le eventuali prescrizioni.

5. Il parere di conformità per scarichi di acque reflue industriali contiene le prescrizioni relative :
 - alla conformità e accessibilità del pozzetto d'ispezione finale degli scarichi;
 - alla idoneità di installazione degli strumenti di misura delle acque prelevate da fonti autonome;
 - alla tipologia di acque per le quali è consentito/vietato lo scarico
 - al divieto di diluizione dello scarico con acque appositamente prelevate
 - ai limiti quantitativi e qualitativi di accettabilità.
6. I limiti qualitativi saranno stabiliti secondo le modalità indicate ai successivi artt. 26, 27, 28 e 29. Le eventuali deroghe previste ai sensi dei suddetti articoli potranno essere rilasciate purchè sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi delle acque reflue urbane e avendo presente le finalità e conseguenti cautele relative alla sicurezza dello smaltimento dei fanghi richiamate al precedente art 3.
7. Il parere di conformità potrà contenere anche limiti relativi a parametri non contemplati dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., qualora venga accertata la presenza nello scarico di sostanze, caratterizzabili da tali parametri, potenzialmente dannose per le strutture fognarie, per l'impianto di depurazione o per gli operatori. In tal caso i limiti verranno stabiliti, volta per volta, dalla Società concessionaria, con riserva di verifica nel tempo. Lo stesso provvedimento potrà inoltre contenere altre prescrizioni.
8. Il parere di conformità per scarichi di acque reflue domestiche di classe B e C può contenere prescrizioni specifiche e l'indicazione dei limiti di accettabilità che verranno stabiliti secondo le modalità dei successivi artt. 23 e 24 in base alla presenza dell'impianto terminale di trattamento delle acque reflue urbane. In particolare, in assenza di tale impianto di trattamento lo scarico dovrà essere sottoposto ai limiti di cui agli artt. 4.1.3 e 4.1.4 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 fermi restando eventuali altri limiti da applicarsi sulla medesima rete per scarichi di origine diversa.
9. Il parere e le prescrizioni espressi dalla Società concessionaria hanno carattere vincolante per il Comune titolare della funzione autorizzatoria allo scarico in pubblica fognatura.
10. Copia della autorizzazione allo scarico o del diniego e è trasmessa dal Comune, oltre che al richiedente, alla Società concessionaria, alla Provincia e ad ARPA.
11. In base al disposto dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. le autorizzazioni sono valide quattro anni dalla data del rilascio e la richiesta di rinnovo va presentata un anno prima della scadenza; qualora nulla sia variato a quanto precedentemente autorizzato, l'istanza di rinnovo può rimandare alla documentazione già prodotta ed in possesso delle amministrazioni competenti.
12. La successione nella proprietà dell'impresa, a situazione dello scarico invariata, determina la successione nelle titolarità dell'autorizzazione allo scarico con semplice comunicazione del trapasso della proprietà al Comune e al Gestore del servizio idrico.
13. Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento restano valide sino alla data di scadenza.
14. Gli scarichi di sostanze pericolose sono autorizzati distintamente rispetto agli altri ed i relativi provvedimenti autorizzativi saranno individuati – in raccordo con ARPA, ente preposto alla classificazione delle attività nel cui ciclo produttivo sono presenti sostanze pericolose - in modo da poter redigere il corrispondente elenco ed organizzare l'archivio informativo.
15. Per gli insediamenti soggetti alla Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al D.Lgs n. 59 del 18 febbraio 2005 e alla L.R. n.21 dell'11 ottobre 2004, il parere della Società concessionaria verrà fornito alla Provincia, su richiesta della medesima, e per conoscenza al Comune competente territorialmente, ai fini della emissione della Autorizzazione Integrata Ambientale.

Art. 9 - Modificazioni dell'insediamento o del recapito dello scarico

1. I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue - industriali e domestiche - di cui alle classi B e C del precedente art. 6 - in rete fognaria, che siano soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, che comportino variazioni qualitative o quantitative dello scarico, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione all'autorità competente.
2. I titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue - industriali e domestiche - in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, qualora intendano allacciarsi alla rete fognaria per recapitarvi in tutto o in parte i loro scarichi, sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

Art. 10 - Corretto e razionale uso dell'acqua

1. I titolari di autorizzazione allo scarico in rete fognaria sono tenuti a rispettare fin dalla data di attivazione dello scarico in fognatura, i criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'allegato 2 della Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonché

la normativa integrativa e di attuazione di cui all' art. 98 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., che sarà emanata dalla Regione.

2. In particolare essi dovranno:
 - a) attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
 - b) limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
 - c) limitare il prelievo dell'acqua di falda, ai fini del raffreddamento, tramite il riciclo della medesima o suo riutilizzo in altri impieghi successivi;
 - d) controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami adottati allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi di sicurezza, sulle reti, atti ad ovviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.
3. La Società concessionaria, oltre al controllo sul rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso dell'acqua, svolge funzioni di indirizzo e di consulenza nei confronti degli insediamenti allacciati alla rete fognaria e fornisce l'assistenza necessaria volta a conseguire l'uso ottimale della risorsa idrica commisurato alle sue reali disponibilità.

Art. 11 - Separazione degli scarichi

1. Nella progettazione delle fognature nelle nuove aree di urbanizzazione, le reti di acque bianche e nere devono essere separate, indipendentemente dalla natura del sistema fognario esistente.
2. Lo scarico fognario delle acque bianche dovrà essere recapitato in corpo idrico superficiale, laddove tecnicamente possibile, o in fognatura acque bianche, ove presenti e funzionalmente idonee, oppure in fognature acque miste se non sono attuabili le due precedenti possibilità.
3. Qualora il recettore delle acque bianche sia una fognatura gestita dalla Società concessionaria, la stessa potrà prescrivere idonei sistemi di pretrattamento e/o di regolazione delle portate sversate da realizzarsi a monte dell'allacciamento alla fognatura esistente.
4. E' comunque assolutamente vietato utilizzare le condotte, le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dalle acque meteoriche.

Art. 12 - Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne

1. Il controllo e la gestione delle acque dilavamento delle aree esterne sono effettuate in base alle indicazioni delle Deliberazioni G. R. n. 286/2005 e n. 1860 del 18.12.2006;
2. I titolari di nuove aree a destinazione produttiva/commerciale non ancora urbanizzate sono tenuti alla separazione delle reti: in sede di autorizzazione la Provincia accerta le condizioni di rischio dello scarico delle reti bianche ai sensi dell' art 4.2 della Deliberazione G. R. n. 286/2005e ne prescrive sistemi di gestione; in condizioni accertate di rischio per gli scarichi esistenti valgono le modalità ed i tempi di adeguamento di cui al p.to b) art 4.2 della Delibera.
3. In ogni caso l'installazione di dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia idraulicamente connessi (direttamente od indirettamente) con una fognatura gestita dalla Società concessionaria, potrà avvenire solo previa acquisizione di parere espresso da parte della Società concessionaria, ed in conformità alle prescrizioni ivi impartite: in tali prescrizioni sarà compreso l'obbligo di separare e non avviare allo scarico la frazione separabile per gravità (sedimentazione, flottazione o disoleazione) raccolta dai suddetti dispositivi e la definizione del carico idraulico ammissibile.

Art. 13 - Gestione delle acque meteoriche

1. La gestione dei sistemi pubblici di fognature separate, delle canalizzazioni (ivi comprese le caditoie) e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia, verrà regolamentata a valle della ricognizione svolta dall'Agenzia di ambito di concerto con i Comuni per l'individuazione degli elementi strutturali e la quantificazione dei costi relativi al servizio di gestione delle acque meteoriche secondo quanto previsto dalla legge regionale 4 /07 e s.m.i..

2. In seguito all'affidamento del servizio di gestione della rete e degli impianti di collettamento, raccolta e trattamento delle acque meteoriche sarà predisposto a cura del gestore entro 12 mesi uno specifico regolamento, che integrerà quanto previsto nel presente. Tale documento dovrà essere approvato dall'Agenzia.

Art. 14 - Obbligo di installazione del contatore

1. Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto per usi domestici e non domestici, sono tenuti all'installazione ed al buon funzionamento di strumenti per la misura della quantità delle acque prelevate, ritenuti idonei dalla Società concessionaria.
2. Tali contatori devono essere installati a cura e a spese degli utenti; in seguito il gestore provvederà alla verifica dell'idoneità tecnica dello strumento di misura e dell'impianto, quindi applicherà il sigillo di controllo. E' data facoltà al Gestore, al fine uniformare i gruppi di misura con quelli installati sul pubblico acquedotto, di proporre agli utenti la fornitura dei contatori, a prezzo agevolato concordato con l'Agenzia.
3. Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso, disposto in corrispondenza della tubazione d'uscita del punto di prelievo stesso, a monte di qualsiasi derivazione, protetto dal gelo e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
4. La Società concessionaria può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
5. Prima dell'attivazione degli emungimenti, gli interessati dovranno comunicare al Gestore, tramite modulistica da questi predisposta, le seguenti informazioni:
 - generalità di proprietario ed utilizzatore dell'impianto di emungimento;
 - la marca ed il tipo di contatore installato,
 - il numero di matricola ed il numero completo di cifre,
 - tipologia utilizzo
6. La sostituzione, manutenzione e/o riparazione dei contatori deve essere effettuata a spese degli interessati, che sono altresì tenuti a segnalare tempestivamente alla Società concessionaria guasti e blocchi, prima di togliere il sigillo di controllo e procedere alle suddette operazioni. A sostituzione, manutenzione e/o riparazione avvenuta il personale della Società concessionaria provvederà alla riapposizione del sigillo di controllo.
7. Tutti gli approvvigionamenti idrici autonomi a qualunque uso adibiti, debbono essere denunciati alla Regione ed alla Provincia ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 12.07.1993 n. 275 e dell'art. 2 della legge 17.08.1999, n. 290.
8. Le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenute esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici della Regione Emilia Romagna – Servizi Tecnici di Bacino, delle Province, dei Consorzi e dei Comuni.
9. Quest'ultima disposizione non si applica agli insediamenti con scarichi in fognatura classificati come industriali.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 78 d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e alla Tabella 1/A dell'allegato 1 alla parte terza del medesimo d.lgs. e, a tale fine, può essere imposta l'installazione di misuratori di portata e di strumenti per il controllo automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica, nonché per l'adozione delle migliori tecniche disponibili ai fini della riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose dagli scarichi.

Art. 15 - Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali

1. I limiti di accettabilità stabiliti dal presente regolamento non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
2. E' del pari vietato diluire, al fine di cui al comma precedente, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i. con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

Art. 16 - Scarichi tassativamente vietati

1. Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi artt. 23, 24, 27, 28 e 29 è tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.
2. In particolare è vietato lo scarico di:
 - a) benzina, gasolio ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario o risultino non compatibili con il sistema di trattamento acque reflue primario o secondario;

- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
 - c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc...;
 - d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e i 38°C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
 - g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, ecc...; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, ecc...) anche se triturati;
 - h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - i) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
 - j) fanghi e sedimenti di impianti per il trattamento di acque di prima pioggia.
3. L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti della Società concessionaria, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui al successivo Titolo 7°.

Art. 17 - Dissipatori domestici

1. In relazione a quanto disposto dall'art.107 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., così come modificato dal d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, è vietato lo sversamento in fognatura dei rifiuti, anche se triturati.

Art. 18 - Impianti di pretrattamento

1. La Società concessionaria può prescrivere, in conformità della disciplina Regionale ed ai sensi dell'art. 107 D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., agli utenti adeguate forme di pretrattamento delle acque reflue.
2. Gli impianti di pretrattamento adottati od eventualmente imposti agli scarichi civili e produttivi, devono essere mantenuti attivi ed efficienti secondo le prescrizioni della Società concessionaria.
3. Ogni disattivazione dovuta a cause accidentali sarà immediatamente comunicata alla Società concessionaria, telefonicamente o con mezzi equipollenti. La disattivazione per lavori di manutenzione, deve essere concordata preventivamente con la Società concessionaria cui va comunicata la data relativa con lettera raccomandata. Con le stesse modalità va indicata la data di riattivazione dell'impianto.

Art. 19 - Sversamenti accidentali

1. Il titolare dello scarico è tenuto a dare tempestiva comunicazione, prima telefonica e quindi scritta, anche nel caso di sversamenti accidentali di qualsiasi sostanza vietata di cui al precedente art. 16, che, anche se intervenuti all'interno di insediamenti privati, pervengano o possano pervenire in rete fognaria.
2. Scopo di tale comunicazione consiste nel rendere possibile la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione terminale, atti a limitare gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
3. Il titolare dello scarico è pertanto tenuto a seguire le disposizioni impartite, anche telefonicamente o verbalmente, dagli organi tecnici della Società concessionaria.

Art. 20 - Accertamenti e controlli

1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal successivo art. 3, tecnici qualificati della Società concessionaria sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dalla Società medesima.
2. Ai sensi dell'art. 129, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della convenzione di gestione, detto personale provvede al controllo dei complessi civili e produttivi allacciati alla rete fognaria sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per il compimento di accertamenti in materia tariffaria, e per la verifica quali-

quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità posti dalle autorizzazioni rilasciate e dalla normativa in essere.

3. Quali tecnici aziendali addetti ai controlli, essi assumono la qualifica di personale incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 358 del Codice Penale, e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, alla presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme, delle prescrizioni autorizzative e del presente regolamento.
4. I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, ai sensi del precedente art. 14, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell'insediamento tramite un prelievo significativo ai fini tariffari secondo le disposizioni del Titolo 6° del presente regolamento.
5. Il campione del refluo viene sigillato ed inviato al laboratorio per essere sottoposto ad analisi chimico-fisica, utilizzando le metodiche previste dalla legge.
6. Durante le descritte operazioni di controllo viene, inoltre, assunta ogni informazione relativa alla avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi in rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi. Qualora il controllo sia compiuto ai soli fini gestionali, il prelievo può consistere in un campione anche non sigillato.
7. Nel caso di prelievi a fini tariffari gli esiti analitici sono comunicati al titolare dell'insediamento interessato, mediante lettera ordinaria entro 30 giorni lavorativi dalla data di campionamento.
8. Di tutte le operazioni effettuate durante l'attività di controllo viene redatto apposito verbale da consegnare, in copia al titolare dello scarico. Contestualmente a tale consegna verrà comunicata la data, l'ora ed il luogo dell'esecuzione dell'analisi, affinché il titolare dello scarico possa presenziarvi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico.
9. Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.
10. Fermo restando il contenuto delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane, rilasciate dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, la Società concessionaria - qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalle prescrizioni autorizzative agli effluenti delle reti fognarie, a seguito di eventi eccezionali - ha facoltà di richiedere all'ARPA la collaborazione per l'individuazione delle cause di quanto rilevato.
11. Al fine di agevolare le attività di controllo previste al comma 1 art.128 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ed in particolare il controllo da parte di ARPA degli scarichi di sostanze pericolose, previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003, ogni rilevazione relativa ad attivazione, disattivazione o modifica sostanziale degli scarichi di tale tipologia in viene tempestivamente comunicata ad ARPA, alla Provincia e al comune competente.
12. Tutti i controlli sono comunque tenuti a disposizione di ARPA e, se del caso, ad essa trasmessi.
13. La Società concessionaria procede a comunicare alle Autorità competenti eventuali ipotesi di reato di cui abbia conoscenza nell'esercizio dell'attività svolta.

Titolo 3°- Disciplina degli scarichi

Capo I - Scarichi di acque reflue domestiche

Art. 21 - Obbligo di allacciamento alla rete fognaria per gli scarichi di acque reflue domestiche di classe A.

1. Nelle località servite da reti fognarie, i titolari degli insediamenti che danno origine a scarichi di acque reflue domestiche di classe A di cui al precedente art. 6, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla rete fognaria, secondo le modalità e le prescrizioni del presente regolamento.
2. L'allacciamento alla pubblica fognatura è a carico del titolare dello scarico o del richiedente del Permesso di Costruire ed è obbligatorio in presenza di collettori fognari a distanza inferiore di 100 metri dal fabbricato; per le abitazioni con aree di pertinenza adibite a giardino, quindi con esclusione delle aree coltivate, la distanza va calcolata dal confine di proprietà. Sono fatti salvi i casi in cui l'allaccio risulti ostacolato da impedimenti non rimovibili, quali, a titolo di esempio, interferenze con opere pubbliche, servitù od ostacoli fisici.
3. In caso di inerzia o inadempienza dei soggetti interessati i relativi obblighi saranno fatti valere dalle Amministrazioni Comunali competenti per territorio tramite opportuno provvedimento amministrativo.

4. A tal fine il comune stabilisce il termine entro il quale gli insediamenti esistenti di cui al precedente comma debbono essere allacciati con spese a carico dei rispettivi titolari.
5. L'ordinanza di cui sopra può anche essere specificatamente volta allo scopo di :
 - a) eliminare pozzi neri o fosse settiche ritenuti pericolosi per la salute dei cittadini;
 - b) fissare i termini per la presentazione della domanda di allacciamento ed i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, complete anche degli elaborati grafici atte a rappresentare lo stato di fatto e quello di progetto (firmati e/o asseverati da tecnico abilitato);
 - c) imporre la modifica o la ricostruzione delle fognature interne alle proprietà igienicamente o funzionalmente non idonee;
 - d) disporre l'esecuzione d'ufficio, e a carico degli obbligati, delle opere di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e non realizzate nei termini prescritti.

Art. 22 - Scarichi di acque reflue domestiche

1. I titolari di scarichi nuovi di acque reflue domestiche, ovvero coloro che attivano lo scarico dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, sono tenuti a farne richiesta al Comune (se richiesti congiuntamente al "permesso di costruire" o DIA) e per conoscenza alla Società concessionaria, corredando la richiesta con gli elaborati grafici e progettuali, firmati da tecnico abilitato, necessari alla definizione dell'istruttoria.
2. Il parere tecnico rilasciato dalla Società concessionaria dovrà essere rilasciato entro 30 gg dalla presentazione della domanda e verrà acquisito dall'amministrazione comunale competente che ne darà comunicazione congiuntamente all'assenso all'allaccio, ovvero, ove richiesto, contestualmente all'idoneo titolo abilitativo a costruire.
3. Ottenuto dal Comune tale assenso, il titolare o suo rappresentante dovrà comunicare con almeno 20 giorni di preavviso rispetto all'inizio dei lavori di allaccio alla pubblica fognatura alla Società concessionaria, che tramite proprio personale verificherà l'ottimale condizione di allaccio: la tariffa per l'onere tecnico dovuto al Gestore per tale supervisione dovrà essere approvata dall'Agenzia e verrà quantificata dal Gestore nell'ambito degli oneri di allaccio. A seguito del sopralluogo in loco, la Società concessionaria rilascerà un verbale di regolare esecuzione delle opere di allacciamento, senza il quale non sarà possibile acquisire la certificazione per l'agibilità o abitabilità, che avrà per il gestore valore di attestato dell'avvenuto allaccio. Nel caso di mancata comunicazione di inizio lavori e, quindi, di impossibilità di effettuare la verifica dei lavori di allacciamento, il titolare dovrà fornire alla Società concessionaria una video ispezione interna o un report fotografico della rete fognaria che evidenzii l'impatto con la rete fognaria pubblica, corredato da una dichiarazione di corretta realizzazione dell'impatto redatta da tecnico abilitato.
4. Nel caso di costruzione o ripristino o manutenzione straordinaria di fognature stradali su suolo pubblico il Comune territorialmente competente può imporre che sia il Gestore a provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o la manutenzione degli allacciamenti privati non idonei. Gli oneri di tali lavori saranno a carico dell'utente.
5. Nei casi in cui ai sensi del precedente art 8 sia previsto il rilascio di autorizzazione allo scarico (domestici di classe B e C), i titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue alla rete fognaria, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico.
6. La stessa sarà rilasciata secondo la disciplina dei seguenti artt. 23 e 24.
7. Per i nuovi insediamenti previsti dai PSC o strumenti attuativi che prevedono la realizzazione di opere fognarie da cedere al Comune, deve essere richiesto - da parte del Comune o del lottizzante - il parere preventivo alla Società concessionaria relativamente all'allacciamento degli scarichi ed ai requisiti tecnici e prestazionali delle opere e degli impianti in progetto.
8. Il parere non riguarderà gli aspetti idraulici ed ambientali dei recettori non gestiti dalla società concessionaria. Gli stessi pertanto dovranno essere verificati dal richiedente ed i relativi pareri rilasciati dagli aventi diritto o dai gestori degli stessi previa domanda a cura del medesimo richiedente.
9. Sono comunque fatti salvi gli obblighi definiti al successivo Titolo 4° per quanto attiene agli allacciamenti alla fognatura.

Art. 23 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria depurata che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e munite di impianto di depurazione terminale è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.

- a) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe A, sono sempre ammessi nell'osservanza del presente regolamento. Nel caso che essi provengano anche da cucine per collettività/comunità (ristoranti, rosticcerie, ecc.) dovranno essere sottoposti, prima della immissione in rete fognaria, a trattamento di separazione dei grassi. Il gestore potrà altresì prescrivere l'adozione di decantatori dei reflui (vasche tipo Imhoff) od altri

dispositivi nel caso in cui il sistema fognario locale oggetto degli scarichi, non presenti caratteristiche fisiche tali da supportare un buon deflusso dei reflui. I decantatori dovranno generalmente essere ubicati all'interno delle proprietà private.

- b) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe B sono ammessi salvo il rispetto delle prescrizioni e degli eventuali limiti di accettabilità che verranno individuati dalla Società concessionaria in base alla natura della attività svolta e dell'impianto terminale.
- c) Gli scarichi di acque reflue domestiche della classe C devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tab. 1 Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 sin dalla data di attivazione. Tali scarichi sono ammessi fatta salva la capacità di ricezione e trattamento dell'impianto.

Art. 24 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione.

1. Il recapito nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento sprovviste di impianto di depurazione terminale, è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni.
2. I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue domestiche della classe A, devono provvedere, sin dal momento di attivazione dello scarico, alla installazione di un sistema di trattamento, tra quelli indicati per potenzialità e tipologia di scarico nella Tabella A della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003, che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche delle classi B e C devono essere conformi sin dal momento dell'attivazione dello scarico ai limiti di cui agli artt. 4.1.3 e 4.1.4 della Deliberazione di Giunta Regionale 1053/2003 fermi restando eventuali altri limiti da applicarsi sulla medesima rete per scarichi di origine diversa.

Art. 25 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari

Gli scarichi degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria che recapitano in rete fognaria, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità, devono essere sottoposti - in ogni caso - al trattamento di disinfezione dello scarico fin dall'attivazione. Quelli già autorizzati dovranno provvedere in tal senso al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

Capo II - Scarichi di acque reflue industriali

Art. 26 - Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali per insediamenti che intendono allacciarsi alla rete fognaria

1. I titolari degli insediamenti nuovi od esistenti che intendono allacciare acque reflue industriali alla rete fognaria, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima dell'attivazione dello scarico secondo le modalità previste al precedente art 8. La stessa è rilasciata secondo la disciplina dei successivi artt. 27 e 28.
2. I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunque sottoscrivere, per accettazione, le Condizioni di fornitura e tariffazione del servizio di fognatura e depurazione entro un mese dalla data di ricevimento della autorizzazione.
3. Sono comunque fatti salvi gli obblighi definiti al successivo Titolo 4° per quanto attiene le modalità tecniche di allacciamento, analoghe a quelle indicate all'art. 22 per scarichi di tipo domestico.

Art. 27 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato di trattamento almeno secondario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Il recapito di acque reflue industriali di cui al precedente art. 26, nelle reti fognarie munite di impianto di depurazione terminale dotato di trattamento almeno secondario, è soggetto alle seguenti prescrizioni.
2. Gli scarichi dovranno rispettare, nel punto indicato nell'autorizzazione, i valori limite di emissione autorizzati, in relazione alle caratteristiche tecniche delle fognature ed al grado di funzionamento ed al livello di capacità residua dell'impianto di depurazione terminale.
3. Limiti di accettabilità degli scarichi più elevati rispetto a quelli di cui alla tab. 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. potranno essere accettati qualora siano verificate particolari condizioni, nei tempi e nelle modalità di scarico, tali comunque da consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento ed abbattimento a valle dello scarico in fognatura, e da non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale.

4. Ai fini della salvaguardia di produzioni tipiche di eccellenza agroalimentare, ove siano verificate particolari condizioni nei tempi e nelle modalità di scarico tali da:

- consentire il corretto funzionamento del sistema di smaltimento a valle dello scarico in fognatura;
- non pregiudicare la capacità del depuratore pubblico a cui viene convogliato lo scarico;
- non compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale;

potranno essere autorizzati dall'autorità competente, previo parere del Gestore titolare dell'autorizzazione dell'impianto a cui vengono convogliati, scarichi di reflui da insediamenti industriali e/o commerciali in deroga ai limiti della citata Tabella 3.

5. E' fatta salva la facoltà di assegnare limiti più restrittivi di quelli tabellari di legge, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale, nonché in relazione alla presenza, nel singolo scarico, di elementi che possano in qualche modo compromettere i riutilizzi in atto delle acque reflue e dei fanghi di risulta dell'impianto terminale. I titolari degli insediamenti di cui ai commi precedenti sono, comunque, tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni:

- i liquami suincoli devono essere sottoposti a vibrovagliatura o filtrazione o altro procedimento meccanico atto ad eliminare la maggior parte delle sostanze sedimentabili;
- le acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
- gli scarti solidi di lavorazione dalle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- i bagni esausti di decapaggio, defosfatazione ed ogni altro trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento accidentale in fognatura;
- gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
- le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli agenti atmosferici o di superfici interessate da potenziali sversamenti di carburanti, oli od altri simili, devono essere sottoposte, prima dello sversamento in fognatura, all'eventuale pretrattamento indicato dalla Società concessionaria, quale sedimentazione, flottazione od altro, in apposito impianto dimensionato in modo da impedire il trasporto di dette sostanze;
- le acque di scarico derivanti da attività di lavaggio automezzi devono essere sottoposte a disoleatura e sedimentazione prima dello sversamento in fognatura;
- le acque di scarico di caseifici e latterie devono essere sottoposte a separazione dei grassi e recupero del latticello;
- le acque di scarico delle sale di mungitura dovranno essere sottoposte a grigliatura.

Art. 28 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria - munita di impianto di depurazione dotato del solo trattamento primario - che recapita in corpi d'acqua superficiali

Il recapito di acque reflue industriali, di cui al precedente art. 26 nelle reti fognarie munita di impianto di depurazione terminale dotato del solo trattamento primario, è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- Gli scarichi dovranno essere conformi, nel punto indicato nell'autorizzazione, ai valori limite di emissione imposti, in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.
- è fatta salva la facoltà di assegnare particolari valori limite di emissione in relazione al grado di funzionamento ed al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale.
- devono, comunque essere sempre rispettate le prescrizioni di massima di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 29 - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiali

1. Gli insediamenti nuovi ed esistenti che recapitano scarichi di acque reflue industriali nelle reti fognarie del territorio oggetto del presente regolamento e sprovviste di impianto di depurazione terminale, sono tenuti, per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i..

2. E' fatta salva la possibilità di imporre limiti di accettabilità e prescrizioni più restrittivi, in relazione a motivate situazioni locali e specificatamente in funzione:
 - dell'effetto cumulativo quali-quantitativo degli scarichi nella rete fognaria ;
 - delle conseguenze arrecate al ricettore dello scarico della rete fognaria (suolo, sottosuolo, acque superficiali);
 - degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione d'uso, posti per il corpo idrico recettore dello scarico della rete fognaria, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i.;
 - del mancato adeguamento della qualità dello scarico delle fognature ai limiti qualitativi di cui alla normativa vigente.

Titolo 4° - Modalità tecniche di allacciamento

Art. 30 - Generalità

Nell'ambito di competenza del gestore il presente titolo regola le modalità di esecuzione dei lavori e le relative procedure cui sono tenuti i richiedenti l'allacciamento ad un collettore gestito dalla Società concessionaria, ed in particolare nei seguenti casi:

- allacciamenti di utenze alla rete fognaria che diano origine a scarico sia di acque domestiche che di acque industriali
- estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria siano essi realizzati da Comuni che da privati.

Art. 31 - Allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e industriali ad un reticolo fognario gestito dalla Società concessionaria

1. Per gli allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche o industriali ad un reticolo fognario gestito dalla società concessionaria, il soggetto interessato deve munirsi del relativo assenso o autorizzazione allo scarico, concesso dal Comune competente previo rilascio del relativo parere da parte della società concessionaria, così come previsto ai precedenti artt. 8 e 22.
2. L'allacciamento può essere eseguito solo a seguito del rilascio della relativa comunicazione (di acquisizione del parere del Gestore nel caso di domestici di classe A o di autorizzazione con eventuali prescrizioni per domestici di classe B e C ed industriali) da parte dell'Amm.ne Comunale e può essere vincolato alla realizzazione di eventuali opere di adeguamento che, a seguito dell'allacciamento richiesto, si rendano necessarie sull'impianto di trattamento terminale o sulla rete fognaria esistente.
3. Le opere in proprietà privata sono realizzate a cura e spese della parte interessata, la quale resta unica responsabile nei confronti della Società concessionaria e di terzi per qualsiasi danno che possa derivare a persone o a cose durante l'esecuzione dei lavori. Tutti gli allacciamenti alla rete della pubblica fognatura devono essere realizzati in modo tale da consentire eventuali controlli. Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica e le tubazioni private non dovranno eccedere le dimensioni degli imbocchi medesimi.
4. I lavori devono essere eseguiti secondo le modalità tecniche redatte e periodicamente aggiornate dalla Società concessionaria, nonché secondo le prescrizioni specifiche della Società concessionaria che i richiedenti si impegnano a rispettare nel momento in cui presentano domanda di allacciamento e che riceveranno unitamente all'autorizzazione.
5. Il richiedente è responsabile dell'esecuzione dei lavori, sollevando la Società concessionaria da ogni richiesta di risarcimento per danni provocati a persone o a cose, direttamente od indirettamente riconducibili ai lavori suddetti.
6. La Società concessionaria controlla l'osservanza delle prescrizioni emesse, ferme restando le responsabilità di progettista, direttore lavori ed impresa esecutrice.
7. Ad avvenuto allacciamento il titolare deve trasmettere al Comune e alla Società concessionaria, una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico abilitato alla Direzione Lavori, di "conformità ai requisiti richiesti". La Società concessionaria, a seguito del sopralluogo tecnico effettuato durante l'allacciamento provvede a trasmettere al Comune di competenza e al titolare dell'opera in questione, il certificato di regolare esecuzione, costituente documento necessario per il rilascio, da parte del Comune, del certificato di abitabilità dell'edificio.
8. Qualora l'allaccio o parte di esso avvenga su suolo pubblico rimarranno a carico del titolare dello stesso tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione dell'allacciamento, come i permessi per la occupazione di sede stradale o di suolo pubblico o privato, i provvedimenti relativi alla salvaguardia del servizio fognario e degli altri servizi che interferiscono con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico. Qualora il Comune imponga (art. 22, comma 4) che il Gestore provveda all'esecuzione delle opere in sede stradale tali adempimenti saranno a carico di quest'ultimo.

9. Di norma nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica (edificio, cortili, strade private, ecc...) dovrà avere la bocca di scarico ad un livello inferiore al piano strada. Qualora il soggetto interessato ne faccia richiesta in sede di domanda di concessione edilizia il Comune di competenza potrà autorizzare l'uso di scarichi anche a quote inferiori al piano strada purché siano installati idonei sistemi antirigurgito atti ad evitare rigurgiti nei locali. Degli eventuali danni a terzi derivanti da rigurgiti, stillicidi o altre risponderanno esclusivamente i titolari delle proprietà da cui ha origine il fatto.
10. In ogni caso, dovrà essere garantita la sicurezza da ogni possibile invasione della proprietà da parte di acque fognarie e/o dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.

Art. 32 - Allacciamenti, estendimenti e ristrutturazioni della rete fognaria realizzati da Comuni o da privati di un reticolo fognario gestito dalla Società concessionaria.

1. Nel caso di estendimenti e ristrutturazioni di un reticolo fognario gestito dalla Società concessionaria, da realizzarsi da parte di Comuni o di privati, deve essere preventivamente richiesta l'approvazione del progetto a quest'ultima prima del rilascio della concessione edilizia.
2. Tale parere non riguarda la funzionalità idraulica ed ambientale del recettore quando diverso dal sistema fognario gestito dalla Società concessionaria.
3. I lavori sono progettati, realizzati e successivamente collaudati secondo i criteri redatti e periodicamente aggiornati dalla Società concessionaria.
4. Per le opere realizzate, comprese quelle in proprietà privata da cedersi al Comune successivamente al collaudo delle stesse, dovrà essere stipulato apposito atto, ai sensi dell'art. 16 della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico integrato, stipulata tra l'Agenzia di Ambito e la Società concessionaria.
5. Per gli allacciamenti di fognature nuove od esistenti a gestione comunale o privata ad un collettore in gestione alla Società concessionaria o, comunque, ad un reticolo fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito dalla Società concessionaria, il Comune trasmetterà alla Società stessa la richiesta di parere, corredata dal progetto di massima e dalle altre informazioni necessarie, firmate e/o asseverate da tecnico abilitato. L'allacciamento potrà essere realizzato solo dopo il rilascio del parere vincolante della Società concessionaria rispettando le modalità e le prescrizioni in esso contenute.
6. La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti o estendimenti delle reti fognarie comunali. Tutti gli allacciamenti dovranno essere dotati di cameretta d'ispezione completa di sifone Firenze, posta in proprietà privata, accessoriata per le ispezioni e spurghi.
7. La Società concessionaria potrà, in sede di costruzione, effettuare verifiche e collaudi parziali per verificare la corrispondenza dell'opera al progetto. Di dette verifiche e collaudi la Società concessionaria rilascerà un certificato parziale o definitivo dell'opera che verrà trasmesso al Comune.
8. Documentazione "come costruito"
 - Per tutte le nuove reti di fognatura pubblica è fatto obbligo ai soggetti realizzatori di presentare, a conclusione dei lavori, la documentazione tecnica "come costruito" controfirmata dal Direttore dei Lavori. La produzione della documentazione "come costruito" costituisce condizione sine qua non per i successivi collaudo funzionale e accatastamento della rete a cura del Gestore. La documentazione consiste in elaborati tecnici redatti secondo le specifiche tecniche determinate dal Soggetto Gestore.
 - Per quanto riguarda le fognature realizzate direttamente dall'Amministrazione o dal Soggetto Gestore, nel progetto delle opere deve essere prevista la produzione della documentazione "come costruito" come voce di elenco prezzi con le relative specifiche.
 - La documentazione "come costruito" relativa a sfioratori e/o prese di magra deve contenere i disegni e rilievi quotati necessari a definire il nodo idraulico e una relazione tecnica di verifica di funzionamento (portata di inizio sfioro, portata massima scaricata, bacino drenante del reticolo fognario servito dello scaricatore, recapito, ecc.) con le valutazioni sull'effettiva capacità del sistema, ramo di fognatura – scaricatore di contenere tutte le portate di tempo asciutto e quelle meteoriche per almeno tre volte la portata nera media del bacino scolante.

Art. 33 - Manutenzioni straordinarie. Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

1. Le autorizzazioni comunali, a tipologia quali-quantitativa degli scarichi invariata, per lavori di manutenzione straordinaria di opere fognarie private a servizio di fabbricati esistenti ed allacciate a pubblica fognatura, sono rilasciate previa acquisizione del parere della Società concessionaria che conterrà le prescrizioni del caso, ivi comprese quelle riferite alla verifica, da parte del Gestore, dell'idoneità degli allacci alla pubblica fognatura, il cui esito è rilasciato al comune e ai privati interessati.

2. I titolari degli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono proprietari delle opere di collegamento alla rete fognaria di norma fino al punto di immissione nella fognatura pubblica e sono responsabili, nel tempo, degli oneri di manutenzione e gestione di tali opere.
3. A fronte di richieste di pronto intervento documentate, da parte dei comuni o di privati, ed in presenza di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza o di grave disagio per la collettività il gestore garantisce la messa in sicurezza ed il ripristino anche della rete fognaria privata insistente su area pubblica (allacciamento).
4. In tali casi gli allacciamenti privati esistenti su suolo pubblico rimangono di competenza del privato fino al momento dell'eventuale rifacimento o riparazione ad opera del gestore. Il gestore realizza l'intervento a spese del privato e prende in carico l'allacciamento insistente su suolo demaniale, che diviene quindi pubblico.
5. Analogamente il gestore è tenuto alla manutenzione degli allacciamenti privati dallo stesso realizzate su suolo pubblico ai sensi degli artt. 22 e 26.

Art. 34 - Strumenti di misura e di controllo sugli scarichi provenienti da insediamenti produttivi

1. Tutti gli scarichi produttivi riferibile univocamente ad un unico scarico, dovranno essere dotati di idoneo pozzetto di campionamento posizionato al limite di proprietà, che permetta l'accesso diretto dall'esterno della proprietà.
2. La Società concessionaria può prescrivere idonei strumenti misuratori dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi ove i soggetti interessati non provvedessero autonomamente. In ogni caso gli strumenti installati dovranno garantire continuità di funzionamento e correttezza di misura, conformemente alle prescrizioni autorizzative ed a regolamento di fornitura del servizio di fognatura e depurazione.
3. Inoltre, la Società concessionaria, ai sensi dell'art. 125 d.lgs. n.152/2006 e s.m.i., per gli scarichi contenenti sostanze di cui alla Tabella 3/A e alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. può prescrivere l'installazione di adeguati strumenti di controllo in automatico, le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione per il controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli. Le spese relative comprese quelle di manutenzione e gestione di tali strumenti sono a carico del titolare dello scarico.
4. Nel caso di scarico di sostanze pericolose, ai sensi dell'art. 131 d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto medesimo, deve essere prevista l'installazione di idonei strumenti di misura al fine di consentire l'attuazione di controlli in automatico; nell'autorizzazione allo scarico saranno prescritte le modalità di gestione degli strumenti, della conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle autorità competenti al controllo per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 35 - Norme per la gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

1. La gestione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane deve essere costantemente improntata al conseguimento della migliore qualità degli effluenti e tale, in ogni caso, da garantire il rispetto dei limiti fissati dalle leggi in vigore e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Gli impianti devono essere sottoposti a periodici controlli per la verifica della loro idoneità tecnologica e potranno essere estesi ai liquami da depurare, ai fanghi di risulta, alle fasi di processo, ecc...
3. Le operazioni di controllo e i relativi risultati così come quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere riportati su apposito registro, numerato, fornito dalla competente autorità.
4. Le annotazioni sul registro stesso dovranno avvenire a cura del titolare dell'impianto di depurazione. Il registro in questione sarà tenuto a disposizione dei soggetti abilitati al controllo a norma del presente Regolamento.

Titolo 5°- Conferimento mediante autobotti od altri i mezzi mobili agli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Art. 36 - Conferimenti ammessi e forme di recapito

1. Gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane possono essere autorizzati, d'intesa con l'Agenzia di Ambito, ai sensi dell'art. 110 d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. e della convenzione che regola i rapporti tra Gestore ed Agenzia, a smaltire rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione: i relativi proventi saranno utilizzati dal gestore per la parziale copertura dei costi del servizio idrico integrato e pertanto lo stesso sarà tenuto ad evidenziarli sul proprio bilancio.

2. Il recapito - a mezzo trasporto con autobotti - di rifiuti di cui al comma 3 art. 110 D.Lgs 152/2006 e s.m.i., è consentito, nel rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni contenute nel presente regolamento, esclusivamente presso gli impianti autorizzati. Il conferimento di cui sopra può essere effettuato direttamente dal produttore dei liquami, oppure da ditta terza, previa espressa accettazione delle Condizioni di fornitura del servizio.
3. Presso i suddetti impianti sono inoltre ammessi conferimenti di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue industriali, sempre nei limiti della capacità residua di trattamento dell'impianto e limitatamente alle tipologie di rifiuti compatibili con il processo di depurazione.
4. Il conferimento di cui al comma precedente è soggetto ad autorizzazione, che verrà rilasciata, dietro richiesta, dalla Società concessionaria al titolare della attività che dà origine al rifiuto. L'autorizzazione conterrà le prescrizioni necessarie, compresi i limiti qualitativi definiti così come indicato al precedente art. 27.
5. Eventuali diverse condizioni di accettabilità, quali ad esempio quelle eventualmente concesse per conferimenti di modesti quantitativi o imposti da ordinanze di smaltimento emesse da autorità competenti, non dovranno comunque compromettere i livelli di efficienza degli impianti.
6. Non è consentito il recapito a mezzo autobotte di acque reflue o altri rifiuti liquidi presso impianti di trattamento delle acque reflue di I livello o in altre parti della rete fognaria.

Art. 37 - Cautele per il carico ed il trasporto

1. Il produttore ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico-sanitari e/o ambientali.
2. In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonché il Sindaco quale autorità sanitaria locale.
4. La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell'ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.

Art. 38 - Luogo destinato al ricevimento dello scarico

1. Lo scarico di acque reflue e altri rifiuti liquidi deve essere effettuato nell'area degli impianti in punti appositamente predisposti ed indicati dalla Società concessionaria.
2. Alle ditte convenzionate per conferimenti di rifiuti, saranno comunicate i giorni e gli orari per effettuare i recapiti nei punti attrezzati, alla presenza di personale di sorveglianza. Al momento della stipula della convenzione verrà consegnata alla ditta copia del regolamento di accesso agli impianti con le indicazioni delle norme tecniche ed amministrative che dovranno essere rispettate per lo smaltimento di rifiuti presso gli impianti della Società concessionaria. Tutto il processo di smaltimento rifiuti è governato dalle procedure in vigore.

Art. 39 - Controlli analitici relativi ai conferimenti

1. Ogni conferimento può essere sottoposto, a giudizio insindacabile della Società concessionaria a campionatura, tramite prelievi volti a consentire controlli analitici del liquame.
2. I controlli saranno volti in particolare a verificare la rispondenza delle caratteristiche di quanto conferito a quanto autorizzato, o convenuto nonchè il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative.
3. Nel caso che i controlli rivelino non corrispondenza fra quanto conferito e quanto autorizzato o convenuto, successivi conferimenti potranno essere vietati e la relativa autorizzazione potrà essere revocata.
4. La Società concessionaria si riserva comunque la facoltà di fare sospendere la manovra di scarico qualora ritenga, in qualsiasi momento, che non sussistano in tutto o in parte le caratteristiche originarie del materiale da conferire.
5. Tale sospensione cesserà solo a seguito degli accertamenti di corrispondenza.

Titolo 6°- Accettazione nuove reti fognarie ed impianti trattamento acque reflue urbane

Art.40 - nuove reti fognarie con immissione autonoma in acque superficiali

Le reti fognarie che scaricano autonomamente in acque superficiali, comprensive degli eventuali impianti di trattamento delle acque reflue urbane, derivanti da nuovi insediamenti civili o produttivi, come tali acquisibili al demanio comunale di competenza, sono accettate dall'Agenzia di Ambito e dalla Società concessionaria del servizio idrico integrato previo accordo con il Comune competente.

Art. 41 - nuove fognature in allaccio alle esistenti

1. Gli allacci alle reti esistenti di nuove reti fognarie conseguenti a nuovi insediamenti civili o produttivi sono accettati per essere acquisiti al servizio idrico integrato, previo assenso dell'Agenzia di Ambito per quel che concerne la compatibilità alla pianificazione d'ambito ai sensi dell'art.157 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e s.m.i., e conforme parere della Società concessionaria.
2. Gli eventuali allacci effettuati, privi degli assensi di cui al comma precedente, comportano la responsabilità diretta ed esclusiva del Comune responsabile in ordine alle conseguenze, civili, amministrative e penali, che possono ripercuotersi sul reticolo fognario preesistente e sugli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in violazione delle norme a tutela dell'ambiente.

Titolo 7°- Disposizioni finanziarie

Art. 42 - Tariffa

Per i servizi di fognatura e depurazione è dovuto il pagamento di una tariffa, stabilita alle condizioni di legge e ai sensi della convenzione di esercizio stipulata dalla Società concessionaria e dall'Agenzia di Ambito.

Art. 43 - Corrispettivo per i conferimenti - a mezzo autobotte - ad impianti di depurazione

Per i conferimenti effettuati ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, si applica un corrispettivo determinato dall'Autorità d'ambito, secondo quanto stabilito dalla convenzione di esercizio Agenzia-Società concessionaria.

Art. 44 . Determinazione dei volumi scaricati per scarichi di acque reflue domestiche

1. Il volume su cui si applica la tariffa viene determinato, limitatamente alle utenze che danno origine ad acque reflue domestiche:
 - sia per gli utenti del pubblico acquedotto, che per gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse, in misura pari ai consumi d'acqua rilevati sui misuratori del prelievo da parte del Gestore; è facoltà dell'utente fornire autolettura attraverso i canali predisposti dal gestore a tale scopo.
 - qualora la fornitura di acqua potabile sia organizzata da ente diverso dalla Società concessionaria del servizio idrico integrato, ogni utente di detto ente è tenuto al pagamento della tariffa di cui al precedente art. 42 e deve essere dotato di gruppo di misura come specificato all'art. 14; a tale fine, l'ente, salvi particolari accordi con la Società concessionaria, comunica entro il 31 gennaio la dichiarazione (mediante autocertificazione) del volume complessivo d'acqua consumato nell'anno precedente, suddiviso per i singoli consumi e il dettaglio delle letture; la Società concessionaria fatturerà cumulativamente all'ente l'ammontare della tariffa per fognatura e depurazione, lasciando all'autonoma organizzazione di quest'ultimo il successivo recupero della spesa tra i propri consociati. E' facoltà del Gestore l'effettuazione di verifiche a campione sulle letture trasmesse: è fatto obbligo in tal caso da parte dell'ente rendere disponibili alla lettura i contatori a tal scopo selezionati;
 - per i consumi derivanti da acquedotti privati e ove non sia possibile riferirsi ad utenze organizzate in persona giuridica, per ciascuna di queste, oltre all'installazione del gruppo di misura, ricade l'obbligo della comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, dei volumi consumati, mediante lettura eseguita in proprio o eventualmente effettuata per verifica da tecnici della Società concessionaria, al fine dell'addebito della tariffa.
2. Fatte salve le sanzioni normativamente previste per l'inottemperanza al pagamento della tariffa per fognatura e depurazione, all'Agenzia compete determinare, per ciascuna utenza che rifiuti le comunicazioni in parola, un numero di metri cubi forfettario, aggiornabile periodicamente.

3. In caso di guasto del misuratore obbligatorio di cui l'art. 14, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti, in assenza di dati sarà conteggiato un consumo analogo ad altra utenza per numero di componenti del nucleo familiare.
4. Per i suddetti utenti la Società concessionaria emetterà fattura annuale ad ogni singolo utente.

Art. 45 - Determinazione dei volumi scaricati e della qualità dello scarico di acque reflue industriali

1. Ai fini della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui al presente articolo, la quantità e la qualità degli scarichi sono determinate secondo le modalità previste nella normativa in vigore e/o secondo le condizioni del contratto di fornitura del servizio che dovrà essere sottoscritto successivamente al rilascio o al rinnovo dell'autorizzazione, prima dell'attivazione dello scarico.
2. La determinazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura viene effettuata con procedure diverse, a seconda che sia o meno installato un contatore posto sullo scarico: se installato, il volume è determinato sulla base delle letture di tale strumento effettuate dal personale incaricato dal Gestore e su eventuali autoletture comunicate dalla Ditta stessa entro il 31 gennaio di ogni anno; in assenza del misuratore, la determinazione dei quantitativi scaricati avviene sulla base dei volumi prelevati, facendo riferimento alle letture e ad eventuali autoletture dei contatori posti sulle fonti di prelievo, tenuto conto:
 - delle detrazioni determinate dai volumi rilevati da contatori differenziali;
 - dei volumi non scaricati in pubblica fognatura perché conferiti a ditte specializzate.
3. Tutti coloro che abbiano in esercizio un emungimento per scopo produttivo e/o privato, annesso all'immobile allacciato alla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di dotarlo a proprie spese di un misuratore di portata (contatore) così come specificato nel precedente art. 14.
4. In caso di guasto del misuratore obbligatorio, gli interessati devono darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, viene conteggiato e addebitato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti, mentre, in assenza di dati viene conteggiato il consumo di altra utenza analoga per dimensione e attività.
5. La qualità delle acque scaricate è determinata dal Gestore esclusivamente sulla base della media dei valori analitici risultanti da prelievi effettuati dal Gestore nel corso dell'anno, tenuto conto della eventuale stagionalità dello scarico, ed eseguiti secondo le modalità di cui al precedente art. 20.
6. E' obbligo del gestore, al fine di garantire trasparenza e correttezza nella determinazione degli oneri tariffari, l'esecuzione dei prelievi e delle analisi relative a tal fine necessari, fermo restando eventuali diverse condizioni contrattuali condivise con l'utenza di cui al comma 1.
7. Qualora il Gestore sia impossibilitato all'esecuzione dei prelievi e le condizioni di cui sopra le rendessero comunque necessarie, dovrà darne motivazione all'Agenzia, pena l'applicazione di sanzioni determinate dal disciplinare di servizio: in tal caso si applicheranno i valori risultanti da prelievi effettuati dal Gestore nell'anno precedente. In assenza di tali dati storici o per nuove utenze produttive autorizzate in corso d'anno, al fine della determinazione della tariffa, si applicheranno i valori dei limiti autorizzativi.
8. Nel caso in cui sia prescritta l'immissione in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia e/o dilavamento di piazzali, i volumi immessi devono essere misurati e sottoposti ad analisi chimico-fisiche, al fine dell'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione degli scarichi industriali, come da normativa in vigore. Qualora, per motivi tecnico-economici documentabili, la misurazione quantitativa di tali scarichi non sia possibile o di difficile attuazione, si potranno quantificare i volumi immessi attraverso la moltiplicazione delle superfici soggette al dilavamento e/o a raccolta di acque di prima pioggia con il dato annuo di piovosità nella provincia, attingibile da enti e/o organismi pubblici quali Regione, Provincia, ARPA, Università ecc.
9. Qualora non vi fosse rappresentatività nella misurazione qualitativa dei suddetti scarichi, si procederà, per convenzione, all'assimilazione degli stessi ai valori massimi di accettabilità in pubblica fognatura, previsti dal presente regolamento.

Art.46 - Scarichi di acque termali

Gli scarichi di acque termali sono ammessi entro i limiti e condizioni ammessi dagli artt. 102 e 124 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con riserva di integrazione del presente regolamento in attuazione di provvedimenti normativi "de jure condendo".

Titolo 7°- Sistema sanzionatorio

Art. 47 - Inosservanza delle prescrizioni autorizzative

Fatto salvo quanto ribadito al successivo articolo, il Comune competente per territorio, su segnalazione dell'Autorità che ha effettuato il controllo o della Società concessionaria, procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 48 - Sanzioni per i titolari di autorizzazione allo scarico in fognatura.

1. Fatte salve le sanzioni per chi effettua scarichi senza autorizzazione, l'inosservanza, da parte dei titolari di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura, delle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V – Capo I (Sanzioni amministrative) e Capo II (Sanzioni penali) del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ove sono stabiliti la competenza e la giurisdizione per le sanzioni amministrative.
2. Per tutto quanto non previsto dal sistema sanzionatorio stabilito dalle legge statale e regionale, i comuni, quali titolari della funzione autorizzativa degli scarichi in pubblica fognatura, sono facoltizzati al ricorso delle disposizioni contenute nell'art. 7 bis del d.lgs. n. 267/2000.